

UNIONE VALDERA

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 07 del 29/12/2008

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL 5 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO-SANITARIE DELEGATE - ESERCIZI 2009-2010. APPROVAZIONE.

L' anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 21.15, presso la sala Ryszard Cieslak del Teatro Era in via Indipendenza a Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 19/12/2008 diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.26, comma 3, dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano presenti i Signori:

MARCONCINI PAOLO-Presidente Unione	P	PICCHI OLIVIA	P
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio	P	PIU PAOLO	P
BOCCI LUCA	P	RIPANUCCI MAURIZIO	P
BOTTONI ALESSANDRO	P	ROMITI CINZIA	P
BUTI ARIANNA	P	SARTINI SAURO	Ass.
BUTI MARCO	P	SCARPA DORIANO	P
CAGLIERI BELINDA	P	SILVESTRI SIMONE	P
CECCHINI ARIANNA	P	TADDEI ROBERTO	P
CHIARUGI ROBERTO	P	TAGLIOLI FABIO	P
CIANGHEROTTI RENZO	P	TARDINI ALBERTO	P
DEL GRANDE MANUELA	P	TICCIATI ROBERTO	Ass.
DE VITO PIETRO ANTONIO	P	TONCELLI MAURO	P
FALASCHI FABRIZIO	P	TOSI MICHELE	P
FERRETTI PAOLA	P	TREMOLANTI ANGIOLO	P
FORTI FRANCO	P	VIGNALI CLAUDIA	P
GEMMI SIMONE	P	ZITO GIACOMO	P
LAZZERI FRANCESCO	P		
MAFFEI ALVARO	P	Risultano altresì presenti, con diritto di	
MANCINI MARIA GRAZIA	P	intervento ma senza diritto di voto, ai sensi	
MARTINOLI BRUNO	P	dell'articolo 22 comma 10 dello Statuto	
MARTOLINI FABRIZIO	P	dell'Unione Valdera, i Signori:	
MASSETANI MARCO	Ass.		
NOCCHI FRANCESCO	P	BULLERI IVAN	P
PARRI MASSIMO	P	ORSINI GIANPAOLO	P
PELOSINI PAOLO	P		

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell'art.26 comma 7 dello Statuto dell'Unione Valdera, essendo presenti 38 Consiglieri, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Indi,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Premesso che

con deliberazione n. 30 del 01/12/2008 la Giunta della SdS Valdera ha approvato lo schema di Convenzione con l'Azienda USL 5 per lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie delegate – per il biennio 2009-2010;

Ritenuto congruenti e rispondenti agli indirizzi dell'ente i contenuti del documento sopra indicato, frutto di un'elaborazione ampiamente partecipata nei confronti degli enti aderenti al Consorzio;

Preso atto che la suddetta convenzione impegna gli enti contraenti fino al termine di validità del PIS in fase di approvazione e pertanto fino al 31/12/2010;

Atteso

che come previsto dalla convenzione in oggetto ciascun comune è chiamato a corrispondere per la gestione dei servizi in oggetto un contributo annuo calcolato applicando la quota capitaria alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente

che per l'anno 2009 il suddetto contributo sarà calcolato applicando la quota capitaria di euro 32,00 alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune al 31.12.08;

che parte dell'importo pari a 1,5 euro per abitante dovrà essere versata all'Unione Valdera per le funzioni sociali alla stessa attribuite mentre la restante somma di 30,5 euro per abitante sarà trasferita alla SdS Valdera;

che l'ammontare dei contributi calcolati come sopra indicato sarà comunicato a mezzo di apposita nota dal Direttore della SdS Valdera e dal Direttore dell'Unione;

Osservato che tali somme sono incluse nel bilancio di previsione dell'Unione per l'esercizio 2009;

Rilevata la necessità di procedere all'approvazione formale della suddetta convenzione, individuando il rappresentante delegato alla firma;

Riconosciuta la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Viste le leggi regionali n. 40 e 41 in data 24.02.2005 e loro successive modifiche;

Visto lo schema di "Convenzione con l'Azienda USL 5 per lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie delegate – per il biennio 2009-2010", allegato A) al presente atto;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 24/12/2008, dal Direttore Generale: *"Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata"*;

Udita la discussione del Consiglio in merito;

A seguito del dibattito, posta in votazione la proposta di cui sopra;

Prima di procedere alla votazione il Presidente nomina 3 scrutatori nelle persone dei Consiglieri MANUELA DEL GRANDE, MARCO BUTI e DORIANO SCARPA.

Si procede quindi con la votazione a scrutinio palese che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 38
Votanti n. 29
Voti favorevoli n. 27
Voti contrari n. 2 (Del Grande Manuela, Taglioli Fabio)
Astenuiti n. 9 (Bocci Luca, De Vito Pietro Antonio, Falaschi Fabrizio, Forti Franco, Martolini Fabrizio, Pelosini Paolo, Parri Massimo, Vignali Claudia, Zito Giacomo)

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, per la gestione da parte dell'Unione, in stretto collegamento con l'Azienda USL, delle attività sociali e socio-sanitarie attribuite dai comuni per il biennio 2009-2010;
2. di dare mandato al Presidente dell'Unione di procedere alla sottoscrizione della convenzione stessa;
3. di dare altresì atto che l'importo pari a 1,5 euro per abitante per le funzioni sociali attribuite all'Unione risulta incluso nel bilancio di previsione dell'Unione per l'esercizio 2009;
4. di prendere atto che l'importo preciso delle risorse da trasferire sarà comunicato ai comuni dal Direttore della SdS Valdera sulla base della popolazione residente in ciascun comune alla data del 31.12.2008;
5. di prendere atto che il trasferimento per l'anno 2010 sarà determinato con successivo atto della Giunta della SdS Valdera in base alla popolazione residente al 31.12.09;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall'art. 49 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Indi,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Con successiva votazione a scrutinio palese che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 38
Votanti n. 29
Voti favorevoli n. 27
Voti contrari n. 2 (Del Grande Manuela, Taglioli Fabio)
Astenuiti n. 9 (Bocci Luca, De Vito Pietro Antonio, Falaschi Fabrizio, Forti Franco, Martolini Fabrizio, Pelosini Paolo, Parri Massimo, Vignali Claudia, Zito Giacomo)

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Il Presidente del Consiglio
F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante
F.to ADRIANA VIALE



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari,
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5

CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE L'AZIENDA USL DELLE
ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI –
LEGGE N. 328 DEL 08/11/2000 e L.R. 41 DEL 24/02/2005**

L'anno 2009, addì _____ del mese di _____ in Pontedera e precisamente
nella Residenza Municipale.

CONSIDERATA

La necessità di stipulare una convenzione tra la Società della Salute della Valdera, i Comuni della Valdera, l'Unione dei Comuni della Valdera, e l'Azienda USL, per la gestione delle attività e dei servizi sociali di competenza dei Comuni stessi, tesa a facilitare la gestione associata dei servizi, in un sistema integrato socio - assistenziale e socio - sanitario

RICHIAMATE

- La Legge Costituzionale 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione con cui si attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- La legge 833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale, la legge 111/91 ed in particolare il comma 6 dell'art. 1 nonché il Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- I D.Lgs. n° 112/98 e 267/00 che attribuiscono ai Comuni la titolarità delle funzioni nel settore dei servizi sociali;

- La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 del 8 novembre 2000;
- La L.R. 16.08.2001 n°40, relativa al livello otti male di esercizio di servizi e funzioni;
- L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario regionale come modificata dalla L.R. 60/08;
- L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- L'art. 35, comma 2, della suddetta L. 41/05, che prevede la possibilità di delegare alla Azienda Unità Sanitaria Locale i servizi sociali di competenza dei comuni mediante apposita convenzione;
- Il Piano Sociale Integrato Regionale 2007-2010;
- Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010;
- Il Piano Integrato di Salute della Zona Valdera 2008-2010;

PREMESSO

- Che l'art. 6 della L. 328/00 attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernente gli interventi sociali a livello locale e il concorso alla programmazione regionale;
- Che con atto in data 11 novembre 2004 stato istituito il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute della Valdera" di cui fanno parte i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S.Maria a Monte, Terricola, e l'Azienda Sanitaria Locale n.5;
- Che la Società della Salute costituisce una forma innovativa di gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari, basata su modalità organizzative e di governo integrate tra Comuni e Azienda USL, come previsto dall'art. 36 della L.R. n. 41/2005;
- Che in data 30 ottobre si è costituita l'Unione dei Comuni della Valdera con la finalità di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti;
- Che tra i servizi che l'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti rientrano la gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie, la gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi la gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani nonché ulteriori funzioni o servizi di area sociale attribuiti nell'ambito del Piano Integrato di Salute;

- Che la Società della Salute ha come principale finalità la realizzazione di una elevata integrazione tra le funzioni afferenti alla sanità territoriale ed il settore socio-sanitario e le funzioni socio-assistenziali esercitate dai Comuni e/o dalle loro forme associative;
- Che nella sua azione la SdS Valdera, stante il modello organizzativo ad oggi esistente, si avvale quali bracci operativi e gestionali al fine di attuare quanto previsto nel Piano Integrato di Salute sia dell'Azienda USL, sia dell'Unione dei Comuni della Valdera, sia dei singoli Comuni, nel rispetto delle relative competenze;
- Che la gestione attraverso l'Azienda USL di parte delle attività viene attuata e regolata mediante stipula di apposita convenzione secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 1 e 2 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Che nella convenzione debbono essere individuati i fini da realizzare, le forme di raccordo e di consultazione degli enti nonché le forme di raccordo circa l'esercizio delle rispettive competenze di programmazione e gestionali, rapporti finanziari, nonché ogni ulteriore aspetto concernente gli obblighi dei vari contraenti ed i relativi controlli ai fini del funzionale esercizio delle attività e servizi in materia di assistenza sociale;
- Che nella materia dell'assistenza sociale di cui i Comuni hanno la titolarità resta salva ed impregiudicata la competenza del Comune stesso per l'esercizio di attività e servizi concernenti le funzioni amministrative che non risultino compresi nell'ambito della convenzione ovvero che riguardino specificità territoriali dei Comuni medesimi;
- Che gli enti sottoscrittori si impegnano a realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;

TRA

I Comuni di:

Bientina, rappresentato dal Sindaco Sig. CORRADO GUIDI nato a Pontedera il 07/03/1967, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00188060503

Buti, rappresentato dal Sindaco Sig. ROBERTO SERAFINI nato a Buti il 17/09/51, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00162600506

Calcinaia, rappresentato dal Funzionario Responsabile Servizio I Affari Generali e Legali Sig. PINA MELAI nata a Pontedera il 31/03/57, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00357960509

Casciana Terme, rappresentato dal Responsabile Settore 2 Sig. FRANCO PIAZZA nato a Pontedera il 11/08/54, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 0013843059

Capannoli, rappresentato dal Sindaco Sig. FILIPPO FATTICIONI nato a Pontedera il 12/07/75, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00172440505

Chianni, rappresentato dal Sindaco Sig. FRANCESCA MANCINI nata a Chianni il 11/03/72, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00350770509

Crespina, rappresentato dall'Assessore alle Politiche sociali Sig.re ISELDA BARGHINI nata a Livorno il 16/01/57, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00415370501

Lajatico, rappresentato dal Sindaco Sig. TEDESCHI FABIO nato a Pontedera il 01/07/73, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 003320160500

Lari, rappresentato dal Sindaco Sig. MENCACCI IVAN nato a Pontedera il 13/08/69, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00350160503

Palaia, rappresentato dal Sindaco Sig. FALCHI ALBERTO nato a Pontedera il 02/06/69, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00373580505

Peccioli, rappresentato dal Sindaco Sig. CRECCHI SILVANO nato a Firenze il 03/10/63, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00201900503

Ponsacco, rappresentato dall'Assessore alle Politiche sociali Sig. FABRIZIA FALASCHI nata a Ponsacco il 07/01/50, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00141490508

Pontedera, rappresentato dal Dirigente VII Settore "Servizi collettivi alla persona" Sig. RICCARDO FERRUCCI nato a Pontedera il 05/08/59, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00353170509

S. Maria a Monte, rappresentato dal Sindaco Sig. DAVID TURINI nato a Pontedera il 19/01/68, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00159440502

Terricciola, rappresentato dal Sindaco Sig. ALESSANDRO GUERRINI nato a Pontedera il 22/06/61, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00286650502

E

la ASL 5 di Pisa, nella persona del Direttore Generale Sig. MARIA TERESA DE LAURETIS nata a nata Roma il 16/10/53, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 01311020505

E

L'Unione Valdera, nella persona del Presidente Paolo Marconcini, nato a nato a Pontedera (PI), il 18/05/1950, che agisce in nome e per conto dell'Ente C.F. _____;

E

la Società della Salute della Valdera, nella persona del Direttore Sig. GIOVANNI FORTE nato a Pontedera il 26/06/59, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 90035880500

Si stipula la seguente convenzione che ha come fine la gestione tramite l'Azienda USL di parte degli interventi socio - assistenziali di competenza del comune in attuazione della Legge 328/00 e L.R. 40/05.

ART. 1 – FINALITA'

La presente convenzione ha come finalità:

- a) La delega alla Azienda USL della gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali così come specificati nel successivo art. 2;
- b) L'attuazione del Piano Integrato di Salute della Valdera per la parte dei servizi delegati all'Azienda USL.

ART. 2 – ATTIVITA' E SERVIZI

La presente convenzione concerne le attività socio – assistenziali e di integrazione socio – sanitaria individuate nell'ambito di quanto previsto al titolo IV (Integrazione socio-sanitaria) e al titolo V (Politiche sociali integrate) della L.R.41/05, come di seguito dettagliate.

Sono delegate alla ASL 5 le attività afferenti agli ambiti di intervento di seguito individuati e meglio specificati all'interno del PIS Valdera 2008-2010 e nei documenti di attuazione del piano stesso, ai quali si rinvia per la definizione puntuale dei progetti e servizi la cui gestione è attribuita all'Azienda USL 5 :

- 2.1** Programmi e progetti a carattere educativo,
- 2.2** Interventi particolari a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e attività connesse a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- 2.3** Organizzazione e gestione centro affidi;
- 2.4** Organizzazione e gestione di comunità alloggio, casa famiglia, comunità educative;
- 2.5** Interventi di aiuto personale;
- 2.6** Interventi socio-terapeutici;
- 2.7** Servizi semiresidenziali e servizi residenziali escluso le strutture la cui tipologia sia di carattere esclusivamente sanitario;
- 2.8** Interventi a favore dei portatori di handicap;
- 2.9** Interventi a favore degli anziani compreso gli interventi relativi al progetto per l'Assistenza continua alla persona non autosufficiente.

Nel corso dell'anno, potrà essere assunta in carico da parte dell'azienda USL anche la gestione delle strutture per anziani autosufficienti, previo accordo con il comune territorialmente competente. Gli oneri relativi agli anziani inseriti in strutture per autosufficienti restano comunque a carico dei rispettivi comuni di residenza, al di fuori della presente convenzione, fatta salva l'utilizzazione dello specifico fondo per i ricoveri di autosufficienti in situazione di indigenza.

- 2.10** Interventi personalizzati su progetti individuali finalizzati all'inclusione sociale di soggetti appartenenti a fasce deboli;
- 2.11** Assistenza a categorie quali t.b.c. ed invalidi del lavoro;
- 2.12** Erogazione tramite il rimborso indiretto per acquisto di prodotti apoteici e materiale sanitario
- 2.13** Osservatorio sui bisogni e sulle politiche sociali attraverso il sistema informativo specifico, in collegamento con l'Osservatorio Provinciale
- 2.14** Attività ed i servizi socio – assistenziali, con elevato grado di integrazione sanitaria finalizzati ad assicurare condizioni essenziali di vita e tutelare o recuperare l'integrità psico – fisica dell'individuo
- 2.15** Valutazione del bisogno ed elaborazione del Progetto Assistenziale Personalizzato di persone non autosufficienti a cura della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) così come previsto dalla DGRT 402/04 e predisposizione di piani di intervento e di verifica dei risultati: applicazione di protocolli e procedure sperimentali di valutazione geriatrica;

- 2.16** Accertamento di persona handicappata da parte delle Commissioni di cui all'art.4 Legge 104/92;
- 2.17** Formulazione della diagnosi funzionale, dei progetti abilitativi e riabilitativi globali e dei relativi piani individuali e loro verifiche (GOM – GOIF) e la predisposizione di progetti individuali di inserimento nella preformazione e nel lavoro;
- 2.18** Vigilanza e controllo sui requisiti di idoneità delle strutture residenziali e semiresidenziali, svolta dalla commissione USL integrata dal personale del servizio sociale operante nel distretto;
- 2.19** Interventi economici e di ricovero residenziali e semiresidenziali, finalizzati al recupero ed all'assistenza per soggetti affetti da disturbi psichici;
- 2.20** Interventi per il ricovero in comunità terapeutiche residenziali e diurne, finalizzati al recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- 2.21** Verifica dei requisiti delle sedi operative degli enti ausiliari e istruttoria ai fini dell'iscrizione delle medesime all'albo regionale.

E' inoltre delegata ogni altra attività – pur non espressamente citata nel presente atto - che risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi di salute specificati nel PIS e attribuiti alla Azienda USL 5.

Tutte le attività ed i servizi sono realizzati in un'ottica di collaborazione ed integrazione tra l'Azienda USL, i Comuni e l'Unione dei Comuni della Valdera. E' fatta salva, qualora se ne ravvisi l'opportunità, la possibilità di trasferire la titolarità di un progetto/attività attraverso accordi diretti tra i soggetti interessati previo assenso della Società della Salute.

ART. 3 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

1. Il servizio di assistenza sociale in ambito zonale è organizzato in conformità alle disposizioni normative formulate dalla regione Toscana. Eventuali modifiche nell'assetto e nei criteri operativi rispetto all'organizzazione oggi esistente sono presentate all'Esecutivo o alla Giunta della Società della Salute della Valdera prima della loro attuazione.
2. Nell'ambito della delega di cui al presente atto il servizio di assistenza sociale della zona presta la propria attività professionale anche a favore dei progetti attribuiti alla gestione dell'Unione dei Comuni della Valdera.

ART. 4 – MODALITA' E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA.

1. I comuni e l'Unione Valdera sopra individuati delegano all'Azienda USL 5 l'esercizio delle funzioni e la gestione delle attività e dei servizi in materia di assistenza sociale e socio-sanitaria di cui al precedente art. 2, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.
2. In apposito documento attuativo del Piano Integrato di Salute è predisposto il Programma annuale e pluriennale delle attività sociali e sociosanitarie della Zona Valdera, approvato dalla Giunta della SdS Valdera, nel quale sono individuati i servizi e progetti e le relative risorse, attribuiti rispettivamente alla gestione dell'ASL e quelli di competenza dell'Unione. Tale documento è soggetto a revisione:
 - - sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo comma 5;
 - qualora si registrino modifiche o integrazioni al Piano Integrato di salute o al Piano operativo annuale
3. L'Azienda USL provvede ad assicurare le funzioni richieste attraverso la propria autonomia organizzativa e nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle modalità indicati nel PIS e nei documenti attuativi ed in generale delle linee dettate dalla Giunta della Società della Salute della Valdera o, per essa, dall'Esecutivo.
4. L'Azienda USL adotta, in coordinamento con la SdS Valdera, sistemi di monitoraggio e controllo dell'andamento delle attività e dei progetti attribuiti. Fatti salvi i documenti da predisporre obbligatoriamente di cui al successivo comma 5, la Società della Salute può comunque richiedere in corso d'anno alla Azienda USL la redazione di un documento di sintesi delle attività svolte e dei costi sostenuti al fine di verificare e monitorare l'andamento della gestione.
5. L'Azienda USL predispone annualmente
 - il bilancio di previsione delle attività socio-sanitarie delegate
 - un documento di monitoraggio da presentarsi entro il 30/09 di ogni anno nel quale si relaziona sulle attività realizzate, sui costi sostenuti e lo stato di avanzamento dei progetti/attività, l'indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e una stima dei costi previsti al 31.12.
 - il bilancio consuntivo delle attività socio-sanitarie delegate.Tali documenti sono posti all'approvazione della Giunta SdS.

ART. 5 – REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI E INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Nello svolgimento delle funzioni ed attività delegate, l'Azienda USL si attiene alle previsioni del Piano Integrato di Salute della Zona Valdera, a quanto stabilito nei documenti attuativi del Piano ed al regolamento unitario dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché a quanto previsto da altri eventuali e successivi atti di indirizzo adottati dalla Giunta della SdS.
2. Eventuali provvedimenti attuativi o regolativi della disciplina di dettaglio saranno adottati, in relazione agli aspetti considerati, dall'Esecutivo (aspetti di indirizzo politico-amministrativo) o dal Direttore della SdS (aspetti tecnico-operativi).

ART. 6 – MODALITA' DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO TRA COMUNI, USL, UNIONE E SOCIETA' DELLA SALUTE

- Il coordinamento organizzativo tra comuni, Azienda USL, Unione dei Comuni e Società della Salute è assicurato attraverso gli organismi tecnici della Società della Salute che svolgono in particolare funzioni di verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle direttive.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Come previsto dall'art. 15 del nuovo testo di Convenzione tra gli enti aderenti alla Società della Salute della Valdera, approvata con Deliberazione Giunta SdS Valdera n. 21 del 25 Settembre 2006, tutte le risorse regionali, provinciali e comunali finalizzate al finanziamento delle attività e dei servizi sociali svolti in forma associata e/o delegata, nonché le risorse regionali, provinciali e comunali relative a piani e programmi nella competenza consortile affluiscono direttamente al Consorzio SdS.
2. Rientrano tra tali risorse quelle necessarie per l'attuazione della presente convenzione che ogni comune firmatario si impegna a stanziare nel proprio bilancio annuale sulla base della somma determinata annualmente nel Bilancio preventivo della SdS Valdera redatto dal Direttore e approvato dalla Giunta della Società della Salute .
3. I Comuni provvedono a liquidare alla SdS Valdera le somme previste in due rate di eguale importo: la prima da erogarsi entro il 15 aprile, la seconda, a saldo, entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini fissati dal presente articolo, il Direttore della Società della Salute provvederà a segnalare l'inadempienza all'ente interessato; decorsi trenta giorni dalla segnalazione, alle somme dovute saranno applicati interessi moratori pari allo 0,5% mensile, con decorrenza dalla data originaria di scadenza della rata. In caso di protrarsi dell'inadempienza, potrà procedersi anche alla sospensione dei servizi.
5. La SdS Valdera provvede per ogni esercizio a trasferire all'Azienda USL 5 Zona Valdera le somme necessarie per lo svolgimento dei servizi ad essa delegati, come determinate nel Bilancio annuale di previsione delle Società della Salute della Valdera alla voce "Trasferimenti enti gestori". Il trasferimento avviene per successivi stati di avanzamento delle attività. Nell'anno di riferimento della gestione viene erogato non meno del 90% della spesa storica relativa all'anno precedente. Il saldo finale residuo viene corrisposto all'atto dell'approvazione del Bilancio consuntivo della SdS Valdera per l'esercizio di riferimento.
6. La SdS Valdera provvede inoltre a trasferire alla ASL 5 Zona Valdera i fondi regionali specificamente destinati al progetto per l'Assistenza continua alla persona non autosufficiente nonché qualsiasi altro finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti/servizi rientranti tra quelli delegati in base alla presente convenzione.
7. Qualora la gestione evidenzi un disavanzo tendenziale rispetto al Programma annuale approvato, l'Azienda USL provvede tempestivamente a richiedere una convocazione straordinaria della Giunta o dell'Esecutivo della Società della Salute per valutare i necessari interventi correttivi, sia dal lato della spesa che dell'entrata.
8. Nel caso in cui si evidenzino situazioni di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda USL nei confronti dei soggetti affidatari dei servizi, la stessa è tenuta a rappresentare alla SdS le problematiche esistenti al fine di individuare congiuntamente le soluzioni opportune. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto al ritardo nei trasferimenti da parte della SdS (e quindi al ritardo nei trasferimenti comunali e regionali alla SdS), il contraddittorio sarà indirizzato nei confronti dell'ente inadempiente.

ART. 8 – BENI

1. Sono messi a disposizione della gestione associata i beni e le strutture attualmente destinate ai servizi sociali, nei limiti delle effettive necessità del servizio. L'assegnazione di ulteriori e la dismissione di quelli già in assegnazione è soggetta al previo parere vincolante della Giunta della Società della Salute.

ART. 9 - VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE

1. La Società della Salute, attraverso la Direzione e il suo staff, ha il compito di dare l'impulso all'attuazione della presente convenzione e a tal fine ha facoltà di richiedere agli enti contraenti tutti i documenti ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti, nonché di richiedere chiarimenti, verbali o scritti, circa determinate situazioni problematiche o indeterminate.
2. I contraenti possono autonomamente avanzare alla Società della Salute, che è tenuta ad effettuare i necessari accertamenti in ordine a quanto denunciato, proprie osservazioni in ordine al mancato rispetto di clausole e disposizioni della presente convenzione da parte di altri soggetti aderenti;
3. Qualora, dall'azione svolta per propria iniziativa o su impulso di altri soggetti contraenti, vengano individuate situazioni di inadempienza e queste non risultino eliminabili mediante semplice segnalazione dell'ente interessato, la Società della Salute, ove ne ravvisi gli estremi, assegna un termine perentorio all'ente interessato per eliminare l'inadempienza. In caso di ulteriore inadempienza si ricorre all'arbitrato di cui al successivo articolo 10.

ART. 10 – ARBITRATO

1. Le funzioni arbitrali sono demandate all'Esecutivo della Società della Salute, che si avvale della Direzione della SdS e del suo staff per l'istruttoria delle questioni oggetto di contenzioso.
2. I contraenti della convenzione segnalano all'Esecutivo eventuali inadempienze alla convenzione stessa. L'Esecutivo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentita la parte di cui si contesta l'inadempienza, qualora verifichi una inadempienza alla convenzione, fissa i termini e le modalità per il ripristino delle condizioni previste dalla convenzione stessa.

ART. 11 – DURATA

1. La presente convenzione impegna gli enti contraenti fino al termine di validità del PIS vigente e pertanto fino al 31/12/2010.
2. La convenzione potrà essere integrata e/o modificata allorché saranno determinati i livelli essenziali di assistenza (LIVEAS) e definito il sistema di accreditamento degli enti erogatori

nonché con l'entrata in vigore di quanto previsto dalla Legge Regionale 60/2008 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)"

ART. 12 – NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

1. La sottoscrizione della presente convenzione non esclude per il Comune sottoscrittore la possibilità di svolgere in proprio attività complementari ed integrative nell'ambito delle funzioni delegate, purché nel rispetto degli indirizzi qui espressi ed in maniera coordinata rispetto all'attività svolta dall'Azienda in base alla delega.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante del Comune di:

Bientina _____

Buti _____

Calcinaia _____

Capannoli _____

Casciana T. _____

Chianni _____

Crespina _____

Lajatico _____

Lari _____

Palaia _____

Peccioli _____

Ponsacco _____

Pontedera _____

S. Maria a M. _____

Terricciola _____

Il Direttore Generale della

Azienda USL 5

Il Presidente Unione Valdera

Il Direttore della Società della

Salute della Valdera

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

CONVENZIONE CON L'AZIENDA USL 5 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO-SANITARIE DELEGATE - ESERCIZI 2009-2010. APPROVAZIONE.

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 24/12/2008

Il Direttore Generale dell'Unione Valdera
F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 05/01/2009.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

La presente copia è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo.

Pontedera, li 05/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte